

CONSULENZA NEWS

BOLLETTINO INFORMATIVO SU AMBIENTE, SICUREZZA E QUALITÀ

a cura di NUOVI SERVIZI BRINO S.a.s.

NUOVI ADEMPIMENTI PRIVACY 25.05.2018

La commissione europea ha dato due anni di tempo a tutte le nazioni europee per allineare le disposizioni nazionali in materia di protezione dei dati con le nuove indicazioni del regolamento. Per molte nazioni europee questo allineamento ha rappresentato un intervento di impegno significativo, ma non eccezionale, in quanto molte delle disposizioni del regolamento erano già state attuate, perfino prima della pubblicazione del regolamento stesso.

Il Governo, si è mosso senza troppa fretta, tant'è vero che il decreto legislativo, che dovrebbe dare indicazioni su quelle aree del regolamento, per le quali è stata data libertà di azione ai vari paesi europei, è stato presentato il 10 maggio ad un parlamento, che sembra abbia ben altri problemi da affrontare.

In una prima versione, questa bozza di decreto legislativo all'articolo 101 prevedeva l'abrogazione del decreto legislativo 196/2003, mentre nella successiva versione, all'articolo 27, è prevista l'abrogazione non dell'intero decreto, ma di una lunga serie di titoli, sezioni, articoli e commi.

Ciò significa che le aree discrezionali, che il regolamento mette a disposizione dei paesi nazionali, non verranno valorizzate, finché questo decreto legislativo non verrà pubblicato.

Cade ad esempio l'applicazione di sanzioni penali, perché tali sanzioni devono essere esplicitamente approvate da un documento legislativo nazionale. Parimenti decadono tutte le sanzioni precedentemente stabilite dalla autorità Garante, ed entra in vigore la nuova modalità di applicazione delle sanzioni, non solo a livello di importo, ma soprattutto a livello di processo valutativo e decisionale, che porta all'applicazione della sanzione. L'autorità Garante oggi è composta di 120 persone, che faranno certamente il possibile per recepire ed attuare le disposizioni del regolamento, ma vi sono seri dubbi sul fatto che queste risorse possano essere sufficienti. Anche l'accordo con le strutture specializzate per comando generale della Guardia di Finanza potrà senz'altro essere d'aiuto, ma sembra difficile poter valutare non tanto l'efficienza, quanto l'efficacia di questo supporto.

Aggiungiamo un'altra considerazione: il regolamento prevede che un titolare, che abbia designato un [responsabile della protezione dei dati](#), deve inviare una appropriata notificazione all'autorità Garante.

Il Garante ha pubblicato un documento, estratto dalle considerazioni dell'articolo 29 Working party, dove elenca tutte le attività di trattamento, con relativi titolari, che devono designare un responsabile della protezione dei dati.

Ove si verifichi dopo il 25 maggio una qualche violazione dei dati o altra violazione del regolamento, che venga investigata dall'autorità Garante, non vi sarà alcun dubbio sul fatto che il titolare si troverà in una situazione oltremodo difficile, perché il mancato rispetto delle disposizioni del regolamento costituirà una aggravante significativa.

Un altro aspetto, sul quale non tutti i titolari si sono ancora concentrati a sufficienza, riguarda il fatto che dal 25 maggio non sarà più sufficiente adottare le misure minime di sicurezza, previste dagli allegati al decreto legislativo 196/2003, ma occorrerà adottare idonee misure di sicurezza, qualunque cosa questo aggettivo significhi. Se vogliamo, la disponibilità di un elenco di misure minime costituiva una sorta di salvaguardia o rete di sicurezza per i titolari, che perlomeno potevano far riferimento a una indicazione oggettiva dell'autorità Garante.

Nel momento in cui si deve fare riferimento alle indicazioni del regolamento, che parla invece di idonee misure di sicurezza, si entra in un campo di valutazione soggettiva, che lascia ampio spazio per valutazioni e contro valutazioni, con elevato tasso di opinabilità e di sviluppo di contenzioso.

Mi permetto di ricordare ai lettori che da oggi la parola privacy deve scomparire dal nostro vocabolario, sostituita dalla espressione "protezione dei dati".

RISCHIO DA ESPOSIZIONE DA SOSTANZE CANCEROGENE

La Direttiva UE 2398/2017 è entrata in vigore il 17 gennaio 2018. Gli Stati membri la devono recepire entro il 17 gennaio 2020. Di seguito elenchiamo le modifiche più importanti.

Per quanto riguarda l'esposizione a **polvere di legno duro**, in Italia il Valore Limite di esposizione Professionale (VLP) in vigore è quello dei Decreti Legislativi 66 e 81 e corrisponde al recepimento delle Direttive Europee 38 e 37: il VLP per le polveri di legno - calcolato per un periodo di riferimento di otto ore - è di **5 mg/m³**. Ma secondo le Linee Guida del Coordinamento Tecnico delle Regioni tale Valore Limite è alquanto elevato e scarsamente giustificato sul piano tecnico-sanitario per i seguenti motivi:

- l'esposizione a polveri di legno, oltre a patologie tumorali, può indurre patologie respiratorie allergiche anche a concentrazioni molto inferiori al valore limite;
- attualmente è possibile contenere tecnicamente l'esposizione a polveri di legno ben al di sotto dei 5 mg/m³.

La nuova Direttiva abbassa il limite a **2 mg/m³**, tuttavia per cinque anni il limite sarà più alto: 3 mg/m³ per permettere alle aziende di adeguarsi.

Anche il **cloruro di vinile monomero** passa da 7.77 mg/m³ (secondo i decreti 66 e 81) a **2.6 mg/m³**. Già qualche anno fa, l'ACGIH (American Conference of Governmental Industrial Hygienists) aveva indicato come limite di TLV-TWA il valore 2,6 mg/m³.

Rimane inalterato il Valore Limite di Esposizione Professionale (VLP) per il **benzene** fissato a **3.25 mg/m³**.

Per i composti del cromo esavalente classificati cancerogeni il limite fissato è di 0,005 mg/m³. Anche in questo caso vi è un periodo di transizione pari a 5 anni in cui il limite è pari al doppio (0.010 mg/m³). È stata introdotta una deroga per i procedimenti di saldatura e taglio al plasma o analoghi procedimenti di lavorazione che producono fumi: il valore limite di esposizione sarà di 0,025 mg/m³ fino al 17 gennaio 2025 e di **0,005 mg/m³** successivamente.

Per la **silice libera cristallina**, questa direttiva finalmente fissa un **valore limite di esposizione lavorativa pari a 0.1 mg/m³** e include tra le lavorazioni che comportano rischi di esposizione ad agenti cancerogeni "i lavori comportanti esposizione a polvere di silice cristallina respirabile generata da un procedimento di lavorazione".

Il problema dell'esposizione a Silice Libera Cristallina (SLC) nei luoghi di lavoro è particolarmente rilevante, essendo tale agente di rischio presente in numerose attività lavorative. La SLC è infatti estremamente comune in natura e utilizzata in una vasta gamma di prodotti di uso civile e industriale. L'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro l'ha classificata come cancerogena certa (gruppo 1) già nel 1997, ne ha rivalutato i dati di tossicità nel 2010 confermandone la cancerogenicità (**Volume 100, parte C**, Monografia IARC).

Altri due aspetti importanti considerati dalla direttiva sono:

- **le sostanze tossiche per la riproduzione:** la Commissione dovrà valutare la possibilità di includerle nel campo di applicazione della direttiva al più tardi entro il primo trimestre del 2019 e potrà presentare una proposta legislativa in materia;
- **sorveglianza sanitaria:** il medico o l'autorità preposta alla sorveglianza medica dei lavoratori negli Stati membri può segnalare la necessità di proseguire la sorveglianza sanitaria dopo la fine dell'esposizione per il periodo di tempo che ritiene necessario per proteggere la salute del lavoratore interessato.

INCOMPATIBILTA' TRA ATTIVITA' DI VIGILANZA E RUOLO DI MEDICO COMPETENTE

La risposta del Ministero del Lavoro: l'interpello n. 02/2018

"Al riguardo occorre premettere che il citato articolo 39, comma 3, del decreto legislativo n. 81/2008 si pone in continuità rispetto all'abrogato articolo 17, comma 7, decreto legislativo n. 626 del 19 settembre 1994 secondo cui: *"Il dipendente di una struttura pubblica non può svolgere l'attività di medico competente qualora espliciti attività di vigilanza"*.

Inoltre, l'articolo 7 del decreto legislativo n. 229 del 19 giugno 1999 - che ha introdotto l'articolo 7-bis nel decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 - ha definito il Dipartimento di prevenzione come *"una struttura operativa dell'unità sanitaria locale che garantisce la tutela della salute collettiva, perseguendo obiettivi di promozione della salute, prevenzione delle malattie e delle disabilità e il miglioramento della qualità della vita"*.

A tal fine *"il dipartimento di prevenzione promuove azioni volte a individuare e rimuovere le cause di nocività e malattia di origine ambientale, umana e animale, mediante iniziative coordinate con i distretti, con i dipartimenti dell'azienda sanitaria locale e delle aziende ospedaliere, prevedendo il coinvolgimento di operatori di diverse discipline"*.

Nell'intento del legislatore, dunque, il Dipartimento di prevenzione rappresenta **un'unica struttura deputata allo svolgimento di attività polifunzionali**, volte a garantire un continuo innalzamento del livello di salute e di miglioramento della qualità della vita.

In tale contesto il Dipartimento non esercita solo un'attività di vigilanza, intesa come "mero controllo" di tipo repressivo e sanzionatorio, ma anche funzioni di tipo preventivo e autorizzativo.

L'attività del Dipartimento si concretizza, altresì, nella ricerca attiva di soluzioni condivise con tutti gli attori che sono chiamati a concorrere alla prevenzione e gestione dei rischi.

Emerge dunque una pluralità di funzioni attribuite al Dipartimento, che oltre alla funzione di vigilanza e controllo, è chiamato a garantire l'attuazione di interventi complessi nell'ambito dell'assistenza collettiva, quali la sorveglianza epidemiologica, l'informazione all'utenza, l'assistenza alle imprese, la formazione degli operatori, l'educazione sanitaria della popolazione, l'informazione e la comunicazione del rischio per la salute.

Sulla base di tali elementi la Commissione ritiene che, in considerazione della natura polifunzionale del Dipartimento di prevenzione, il disposto dall'articolo 39, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, debba ritenersi applicabile a tutte le strutture che compongono il citato Dipartimento ed a tutto il personale ad esso assegnato, indipendentemente dalla qualifica rivestita."

PROSSIMI CORSI:

(consultare il nostro sito web, sezione corsi, per essere sempre aggiornati sui corsi in programma)

Corso Formazione Generale 4 ore

Mercoledì 27 giugno 2018 dalle 14,30 alle 18,30

Corso Formazione Specifica 1^a lezione - basso, medio, alto rischio

Mercoledì 4 luglio 2018 dalle 14,30 alle 18,30

Corso aggiornamento della formazione ai lavoratori 6 ore

Mercoledì 13 e 20 giugno 2018 dalle 14,30 alle 17,30

Corso per responsabili del trattamento dati

Mercoledì 6 giugno 2018 dalle 15,00 alle 17,00

Giovedì 14 giugno 2018 dalle 15,00 alle 17,00

NUOVI SERVIZI BRINO s.a.s

Conegliano (TV) - Viale Italia 202/H Tel. 0438-22338 Fax 0438-420028

e-mail: info@nuoviservizi.com www.nuoviservizi.com